



Collegio di Garanzia dello Sport
Quarta Sezione

Prot. n. 00617/17

IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 70/2017, presentato congiuntamente, in data 27 giugno 2017, dalle Società Unione Sportiva Città di Palermo S.p.a., Delfino Pescara 1936 S.p.a. ed Empoli Football Club S.p.a. contro la Lega Nazionale Professionisti Serie B (L.N.P.B.) per la declaratoria dell'illegittimità della pretesa della predetta Lega di fare gravare sulle medesime un prelievo sulle risorse ad essa spettanti, da valere a decurtazione delle somme (derivanti dalla commercializzazione dei diritti TV) che la Lega Nazionale Professionisti Serie A (L.N.P.A.) distribuisce tra le squadre militanti nel massimo campionato, nonché per la declaratoria di nullità/annullamento delle delibere (di approvazione della norma ora contenuta all'art. 1, punto 1.1, Capo I, del Codice di Autoregolamentazione della LNPA) assunte dalla Assemblea della LNPA in data 8.7.2009, 29.11.2012, 20.1.2014 e 15.4.2014, e di ogni altro atto connesso, presupposto, collegato e/o consequenziale, tra cui la nota prot. n. 769 del 13 giugno 2017, con la quale la LNPA ha imposto che entro il 30 giugno 2017 tutte le società, contestualmente all'iscrizione e quale condizione di ammissione al Campionato di Serie B, dovranno inviare alla stessa LNPA un triplice atto di cessione di credito futuro condizionato alla conquista del titolo sportivo per la partecipazione al Campionato di Serie A.

Dichiara inammissibile il ricorso presentato dall'Empoli Football Club S.p.a. e rigetta i ricorsi presentati dalla U.S. Città di Palermo S.p.a. e dalla Delfino Pescara 1936 S.p.a.

Spese compensate.

DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 24 luglio 2017.

IL PRESIDENTE
F.to Dante D'Alessio

IL RELATORE
F.to Giovanni Iannini

Depositato in Roma in data 24 luglio 2017.

IL SEGRETARIO
F.to Alvio La Face